

AULA 'B'



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
Dott. DARIO CONTE - Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17206-2025 proposto da:

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

2026 [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato

3213 [REDACTED] [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2014/2025 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 06/06/2025 R.G.N. 2508/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Pubblico
Impiego
Comparto
Sanità
Servizio Mensa
Indennità
Sostitutiva
Lavoratori
Turnisti

R.G.N.17206/2025

Cron.

Rep.

Ud 02/07/2026

CC



Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2014/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, ha rigettato l'appello proposto dall'Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata al pagamento in favore del dipendente [REDACTED] (collaboratore professionale sanitario radiologia medica) della somma di € 3.630,27, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo per il periodo maggio 2014- dicembre 2022.

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre l'Azienda ospedaliera sulla base di quattro motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., in relazione agli artt. 1219 e 2943 c.c., per avere il giudice d'appello erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a una comunicazione priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o almeno a parametri fattuali dai quali essa potesse evincersi.

2. Il motivo è infondato.

3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per avere effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di



formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicché non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 18546/2020, n. 15714/2018, n. 17123/2015). Non è dunque necessario che l'atto contenga una quantificazione della somma richiesta, né che esso individui in modo specifico i parametri cui ancorare il calcolo del dovuto, specie quando, come nella specie, il creditore abbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi per procedere al calcolo analitico della somma eventualmente spettante siano nella disponibilità del debitore, trattandosi di crediti collegati all'esercizio di un'attività lavorativa in una struttura pubblica.

4. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell'omologo art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente interpretato il sistema dell'orario di lavoro ivi delineato.

5. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell'omologo art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021, nonché anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente interpretato il sistema dell'orario di lavoro ivi delineato, con specifico riferimento ai turnisti notturni.

6. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.



7. L'Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei a confutare l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., relativo all'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte del lavoratore, del servizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.

8. Tale orientamento ha affermato i seguenti principi: l'attribuzione del buono pasto è un'agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio; essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tale intervalli e il fatto che l'orario di lavoro sia articolato in turni (v., a partire da Cass. n. 5547/2021, tra le altre Cass. n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024).

9. Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 del C.C.N.I. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, anche come modificato dall'art. 4 del CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009 e che deve essere mantenuto fermo anche per i segmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenza dell'art. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21 maggio 2018 e dell'art. 43, comma 4, CCNL 2019 2021 del 2 novembre 2022.



10. La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non può essere condivisa.

11. È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire di una pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa. Esso, infatti, matura non in funzione della durata della pausa, ma dell'orario di lavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa, anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilite dall'Azienda, prima dell'inizio dell'orario o dopo la sua cessazione.

12. Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l'esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infatti evidentemente obbligo dell'ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degli addetti (Cass. n. 23370/2025).

13. Ciò vale a disattendere anche il terzo motivo, poiché i principi così affermati, nell'attribuire il diritto alla fruizione del servizio mensa a prescindere dal momento in cui, prima, durante o dopo il turno, esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.

14. Né può essere condivisa l'affermazione per cui l'indennità specifica di cui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la normale assenza, nel periodo



notturmo, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti.

Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni della contrattazione collettiva citate dall'Azienda ricorrente, le quali si limitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante al personale turnista come tale dalla particolare articolazione di lavoro e a prevedere un'indennità aggiuntiva quando il turno sia notturno, ma non menzionano l'impossibilità di fruire del servizio mensa.

15. Quanto al richiamo all'articolazione dell'orario di lavoro, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno e festivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelle disposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsi semplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei ore continuative, e non alla sua distribuzione nell'arco della giornata o della settimana.

16. Né l'indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedenti di questa Corte, i quali hanno affermato il diverso principio per cui né la legge né la contrattazione collettiva attribuiscono ai lavoratori un diritto all'istituzione della mensa da parte del datore di lavoro (Cass. n. 16736/2012, n. 25192/2013). Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l'indirizzo qui ribadito, il quale presuppone come avvenuta da parte dell'azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalità sostitutive. La sentenza impugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo, conforme a diritto.

17. Con il quarto motivo di ricorso, formulato in via subordinata, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., anche in relazione all'art. 29 del



CCNL del 2001, con specifico riguardo alla statuizione con la quale la Corte d'Appello ha disatteso la difesa dell'Azienda, diretta a ottenere l'elisione tra gli importi pretesi e le quote di retribuzione per i tempi di fruizione della pausa retribuita non destinata allo spostamento in mensa.

18. Il motivo è infondato.

19. Il diritto all'indennità sostitutiva della mensa spetta, come si è visto, a tutti i lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per tale ragione, hanno diritto a un intervallo non lavorato. La fruizione di tale intervallo – che, come detto, non è retribuito ed è destinato alla consumazione del pasto all'interno o all'esterno dell'azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno – non priva il lavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pause retribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva e destinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nel contesto del lavoro articolato in turni. Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci (indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausa intralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.

20. Ne segue il rigetto del ricorso.

21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.



Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000 per compensi, spese generali in misura del 15%, € 200 per esborsi, accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Numero registro generale 17206/2025

Numero sezionale 3213/2026

Numero di raccolta generale 24180/2026

Data pubblicazione 28/07/2026

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 2 luglio 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

